

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDURA N. 1114/2023 – Dott. Marco GENNA

Integrazione alla Proposta per la Ristrutturazione dei Debiti del
Consumatore

Per la Sig.ra Romina Angelilli, C.F. NGLRMN71R70H501C, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bucciarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Roma, Via Salaria n. 195, Scala 4 – 00198

Premesso che

- In data 28/30 luglio 2023 la Sig.ra Romina Angelilli depositava a codesto Ill.mo Tribunale la proposta di ristrutturazione dei propri debiti, in qualità di consumatore, ai sensi degli artt. 67 e ss. del Decreto Legislativo n. 14/2019 (CCII), previa attestazione di fattibilità del relativo piano da parte del Gestore nominato Avv. Gabriele Colasanti.
- Nel proprio ricorso la Sig.ra Angelilli chiedeva all'intestato Tribunale:

“ in via preliminare, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e disporre che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del proponente, nonché disporre le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

- in via principale, ai sensi dell'art. 70 CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla Sig.ra Romina Angelilli.

Con riserva, in ogni caso, di apportare le modifiche e/o integrazioni alla proposta e di ulteriore produzione documentale che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere”.



- Il procedimento unitario come sopra incardinato veniva rubricato al n. 1114/20023 e assegnato al Giudice Dott. Marco Genna il quale, con decreto del 28 agosto 2023, comunicato dalla cancelleria con pec del 30 agosto 2023, ritenendo esistenti alcuni profili di inammissibilità assegnava alla ricorrente il termine di 15 giorni per apportare al piano e alla proposta le modifiche e le integrazioni necessarie e per produrre nuovi documenti, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti necessari all'ulteriore corso del procedimento.
- Nel dettaglio, il Giudice ritiene che *“non sono state adeguatamente indicate origine e cause dell'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Erario, che potrebbe essere riferibile all'esercizio dell'attività imprenditoriale quale socio unico della Angelilli Romina S.r.l.s., società commerciale esercente attività di ristorazione che risulta ancora essere iscritta nel registro delle Imprese, con conseguente assoluta incertezza in ordine al requisito soggettivo di ammissibilità della domanda, la qualifica di consumatore come normativamente delineata dall'art. 2 comma 1 lettera e) CCIP”; “la durata del piano (dieci anni) appare eccessiva ed in contrasto con i principi costituzionali (art. 111 Cost.) e sovranazionali (art. 6 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo), che impongono il rispetto di una durata massima ragionevole anche per le procedure concorsuali. Peraltro, una durata così prolungata non appare rispettosa del dovuto bilanciamento degli interessi confliggenti del debitore e dei creditori, i quali già subiscono nella presente procedura, che ha sostanzialmente la natura di un “concordato coatto”, una forte limitazione dei propri diritti”; “la tempistica del pagamento del credito prededucibile dell'OCC indicata nel ricorso (primi mesi del piano) appare in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 71 comma 4 CCIP”; “la mancata indicazione specifica nella proposta dei tempi di pagamento dei creditori e dell'entità delle rate mensili, in contrasto con quanto previsto dall'art. 67 comma 1 CCIP”.*

Tutto quanto sopra premesso, la **Sig.ra Romina Angelilli**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ad integrazione della proposta già depositata in data 28/30 luglio 2023, precisa quanto segue.



**** * * * * *

a) In merito alla natura dei debiti nei confronti dell'Erario per i quali la Sig.ra Angelilli ha presentato la proposta di ristrutturazione si precisa che i predetti si riferiscono esclusivamente a **debiti di natura personale** e non anche alla società ANGELILLI ROMINA S.r.l.s. di cui l'istante è titolare: pur se iscritta ancora nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma la predetta società non svolge da anni alcuna attività.

Esaminando le cartelle menzionate nell'estratto di ruolo inviato dall'Agenzia delle Entrate al Gestore Avv. Colasanti (cfr. *doc. n. 5 relazione Gestore – all. n. 43 ricorso Angelilli*), si evince che le stesse sono tutte intestate alla Sig.ra Angelilli, quale persona fisica, riportando il codice fiscale di quest'ultima (C.F. NGLRMN71R70H501C) e non anche alla società Angelilli Romina S.r.l.s. (cfr. *doc. n. 2 relazione Gestore – all. n. 97 ricorso Angelilli*), che ha un codice fiscale diverso (C.F./P.IVA 13912411009), e sono relative all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), all'IMU (imposta municipale unica relativa ai fabbricati della consumatrice ricorrente), a contravvenzioni al codice della strada emesse dal Comune di Roma e dovute dalla ricorrente-consumatrice, alle tasse automobilistiche dovute alla Regione Lazio dalla ricorrente-consumatrice per bolli non pagati relativi alla propria autovettura e a contributi consortili di bonifica dovuti per gli immobili intestati alla ricorrente-consumatrice.

b) In merito alla durata della dilazione di pagamento indicata nel ricorso in un termine di 10 anni (120 mesi), pur non prevedendo il Codice della Crisi (Decreto Legislativo n. 14/2019) alcun limite temporale nel pagamento dei debiti da parte del consumatore, si comprende la valutazione di eccessività espressa dall'Ill.mo Sig. Giudice Dott. Genna in merito alla suddetta durata, motivata dall'esigenza di bilanciare i confliggenti interessi, da una parte, della debitrice-consumatrice e, dall'altra, dei creditori che già subirebbero, con la proposta, una falcidia del proprio



credito: pertanto, l'odierna istante, a modifica della proposta originaria depositata in data 28/30 luglio 2023, dichiara di impegnarsi ad onorare l'intera esposizione debitoria in un **arco temporale di 5 anni** – anziché in quello originariamente indicato di 10 anni – con decorrenza dalla data di omologazione del piano da parte del Tribunale adito.

Nell'evidenziare che la somma mensile a disposizione della Sig.ra Angelilli, per come determinata nella proposta depositata con l'avvio della presente procedura, è pari ad € 400/450 mensili e che la stessa, dimezzando la durata del piano, non sarebbe sufficiente – da sola – a pagare tutti i creditori nella percentuale indicata inizialmente, **la debitrice-consumatrice si impegna ad onorare personalmente i debiti maturati verso tutti i creditori chirografari, nelle percentuali indicate nella proposta originaria e che *ultra* si ritrascriveranno, ad eccezione di quelli dell'Erario oggetto di definizione agevolata a seguito di rottamazione-quater accolta, che sarebbero pagati, invece, dal figlio della medesima** [REDACTED] già garante di quest'ultima con atto del 19 luglio 2023 (cfr. *all. n. 94 ricorso Angelilli*) e che si impegna in tal senso con dichiarazione allegata alla presente (cfr. *all. n. 101 presente integrazione*) per la complessiva somma di **€ 8.682,93**, con le rate e le scadenze indicate nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate pervenuta in data 6 settembre 2023 alla ricorrente (cfr. *all. n. 102 presente integrazione*) e che di seguito si riportano:

RATE	SCADENZE	IMPORTI
1	31/10/2023	€ 869,24
2	30/11/2023	€ 868,42
3	28/02/2024	€ 433,96
4	31/05/2024	€ 434,12
5	31/07/2024	€ 434,14
6	30/11/2024	€ 434,09
7	28/02/2025	€ 434,18
8	31/05/2025	€ 434,06



9	31/07/2025	€ 434,08
10	30/11/2025	€ 434,03
11	28/02/2026	€ 434,17
12	31/05/2026	€ 434,00
13	31/07/2026	€ 433,93
14	30/11/2026	€ 434,14
15	28/02/2027	€ 434,13
16	31/05/2027	€ 434,09
17	31/07/2027	€ 434,07
18	30/11/2027	€ 434,08

c) In merito alla tempistica del pagamento del credito (compenso) prededucibile dell'OCC si rileva che detto compenso, al lordo delle imposte, è di € 5.248,17 e che, detratti gli acconti già corrisposti dalla Sig.ra Angelilli, ad oggi ammonta ad € 4.198,54: come da comunicazione del 4 settembre 2023 inviata dal Gestore (cfr. *all. n. 103 presente integrazione*) e in virtù di quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo (cfr. *all. n. 104 presente integrazione*) l'ulteriore acconto del 30% sul compenso lordo (pari ad € 1.574,45) dovrà essere versato all'OCC entro la data del 15 ottobre 2023 mentre il residuo importo del 50% sul compenso lordo dovrà essere saldato al momento di omologazione del piano.

La istante, quindi, si impegna ad onorare il proprio debito nei confronti dell'OCC alle scadenze sopra evidenziate: l'importo di € 1.574,45 (pari al 30% del compenso lordo) sarà pagato entro il 15 ottobre 2023 mentre il residuo importo di € 2.624,08 (pari al 50%) sarà pagato all'omologazione del piano da parte del Tribunale.

d) Con riferimento, infine, ai tempi di pagamento dei creditori e all'entità delle rate mensili si rileva che il debito residuo della Sig.ra Angelilli, detratta la somma dovuta all'Erario a seguito di definizione agevolata e che sarà corrisposta dal figlio [REDACTED] [REDACTED] come nel dettaglio indicato *infra* sub. b), risulta ammontare al complessivo importo di € 58.257,43, come di seguito specificato:

	IMPORTO
AGOS DUCATO S.p.A.	€ 24.074,10



FINDOMESTIC BANCA S.p.A.	€ 19.083,98
COMPASS BANCA S.p.A.	€ 5.000,00
ERARIO	€ 2.321,38
ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A.	€ 1.150,00
COMPENSO OCC	€ 4.198,54
COMPENSO LEGALE	€ 2.429,43
TOTALE	€ 58.257,43

Si evidenzia che il debito verso l'Erario, appena indicato nell'ammontare di € **2.321,38** e già inserito nella proposta originaria (cfr. ricorso Angelilli, sub. 5 ERARIO) è quello che non è stato incluso nella definizione agevolata di cui alla comunicazione del 6 settembre 2023 dell'Agenzia delle Entrate (cfr. all. n. 102 presente integrazione): questo importo sarà pagato al 100% in 60 rate mensili di € **38,69** ciascuna ovvero nel numero di rate e negli importi diversi che saranno determinati dall'Agenzia delle Entrate a seguito di istanza di rateizzazione che nelle more la Sig.ra Angelilli andrà a presentare.

Con l'esclusione del debito maturato nei confronti dell'Erario e oggetto di definizione agevolata, che sarà pagato nella percentuale del 100% dal figlio dell'istante [REDACTED] nelle modalità sopra descritte, si conferma qui la volontà della Sig.ra Angelilli di onorare tutti i creditori non prededucibili (ad eccezione dell'Erario che nella misura del suddetto importo di € 2.321,38 – non oggetto di definizione agevolata – sarà pagato al 100%) nella percentuale del 35% del rispettivo credito e, quindi, negli importi già indicati nella proposta originaria del 28/30.7.2023, e quelli prededucibili (OCC e legale), nelle rispettive percentuali del 100% e 75% e che di seguito si ritrascrivono:

<u>CREDITORE</u>	<u>IMPORTO PROPOSTO</u>
<u>OCC</u>	€ 4.198,54 pari al 100% di € 4.198,54



<u>Avv. Bucciarelli</u>	€ 1.822,07 pari al 75% di € 2.429,43
<u>Erario (debito escluso da definizione)</u>	€ 2.321,38 pari al 100% di € 2.321,38
<u>AGOS</u>	€ 8.425,93 pari al 35% di € 24.074,10
<u>FINDOMESTIC</u>	€ 6.679,39 pari al 35% di € 19.083,98
<u>COMPASS</u>	€ 1.750,00 pari al 35% di € 5.000,00
<u>IHG</u>	€ 402,50 pari al 35% di € 1.150,00
<u>Totale</u>	€ 25.599,81

A seguito di quanto sopra esposto, quindi, il complessivo debito verso i suddetti creditori sarebbe pagato, **come da schema sotto trascritto**, con rate mensili di un importo complessivo di € 376,93 per i primi 36 mesi – se si considera anche il compenso del proprio legale – e rate mensili di un importo complessivo di € 326,32 per i successivi 24 mesi, fino all'estinzione dei debiti al 60° mese, con decorrenza dal 30° giorno successivo alla conoscenza, da parte della Sig.ra Angelilli, del provvedimento di omologazione del piano da parte del Tribunale e ciò per consentire alla medesima di onorare, alla data di omologazione del piano, il saldo del compenso all'OCC, come indicato *infra* sub. c).

Creditore	Numero Rate	Importo rata
AGOS DUCATO S.p.A.	60	€ 140,43
FINDOMESTIC BANCA S.p.A.	60	€ 111,32
COMPASS BANCA S.p.A.	60	€ 29,17
ERARIO (no definizione agevolata)	60	€ 38,69
ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A.	60	€ 6,71
COMPENSO OCC	2	€ 1.574,45+2.624,08
COMPENSO LEGALE	36	€ 50,61

**** * * * * *

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MODIFICATO



La Sig.ra Angelilli, a seguito dell'integrazione richiesta dall'Ill.mo Sig. Giudice Dott. Marco Genna, propone, per la risoluzione della propria crisi da sovraindebitamento, il seguito piano di ristrutturazione dei debiti:

- **pagamento integrale in prededuzione** del compenso lordo in favore dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma, per l'importo residuo – detratti gli acconti già corrisposti – di **€ 4.198,54**: precisamente, la somma di € 1.574,45 (pari al 30% del compenso lordo complessivo di € 5.248,17) sarà pagata entro la data del 15 ottobre 2023, mentre la residua somma di € 2.624,08 (pari al 50% del compenso lordo complessivo di € 5.248,17) sarà pagata all'omologazione del piano da parte del Tribunale;
- **pagamento, per la quota del 75%, in prededuzione** del compenso lordo in favore del proprio legale, Avv. Federica Bucciarelli e, quindi, per l'importo di **€ 1.822,07** (75% di € 2.429,43), in **n. 36 rate di € 50,61** ciascuna;
- **pagamento rateizzato del 100% del credito dell'Erario, risultante dalla definizione agevolata** di cui alla comunicazione del 6 settembre 2023 inviata alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate (cfr. *all. n. 102 presente integrazione*) e pari ad **€ 8.682,93**, negli importi e alle scadenze ivi indicate e con assunzione del relativo debito da parte del Sig. [REDACTED] figlio della Sig.ra Romina Angelilli (cfr. *all. n. 101 presente integrazione*);
- **pagamento rateizzato del 100% del credito dell'Erario non oggetto di definizione agevolata e pari al residuo importo di € 2.321,38** in **60 rate mensili di € 38,69** ciascuna ovvero in un numero diverso di rate e importi secondo quanto verrà determinato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di istanza di rateizzazione che nelle more la Sig.ra Angelilli presenterà, a decorrere dal 30° giorno successivo alla conoscenza, da parte della Sig.ra Angelilli, del provvedimento di omologazione del piano da parte del Tribunale;



- **pagamento rateizzato dei residui crediti**, che ammontano al complessivo importo di € 49.308,08, nella misura del **35%** e, quindi, per il **complessivo importo di € 17.257,83** a mezzo di **n. 60 rate mensili** dell'importo di **€ 287,63 ciascuna** (con i singoli importi indicati *infra*), a decorrere dal 30° giorno successivo alla conoscenza, da parte della Sig.ra Angelilli, del provvedimento di omologazione del piano da parte del Tribunale.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato la ricorrente ritiene che la suddetta proposta sia la migliore per soddisfare il ceto creditorio, anche in relazione a tutte le valutazioni in merito all'alternativa liquidatoria già esposte nella proposta originaria depositata in data 28/30 luglio 2023 e che qui si intendono per richiamate poiché dovrebbe affrontare, dopo aver saldato il compenso all'OCC ed escludendo il debito erariale oggetto di definizione agevolata, assunto dal figlio [REDACTED] una rata mensile omnicomprensiva di € 376,93 per i primi 36 mesi – se si considera anche il compenso del proprio legale – e una rata mensile omnicomprensiva di € 326,32 per i successivi 24 mesi, fino all'estinzione dei debiti al 60° mese.

RELAZIONE INTEGRATIVA DEL GESTORE.

Il gestore nominato, a seguito della presente modifica all'originaria proposta del 28/31 luglio 2023, ha provveduto a redigere, a sua volta, una relazione integrativa, da intendersi qui integralmente richiamata (cfr. *all. n. 100 presente integrazione*), che contiene la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata con la presente a corredo della odierna modifica, nonché sulla convenienza del piano modificato rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di offrire ai creditori gli elementi necessari alla valutazione di convenienza e all'intestato Tribunale gli elementi necessari a validare o meno il voto dei creditori dissenzienti che motivino il dissenso sulla mancata convenienza del piano proposto.



Avv. Federica Bucciarelli
Via Salaria n. 195 - Sc. 4
00198 – R O M A
Tel./Fax 06.8558103 - cell. 338.1631401
PEC: federicabucciarelli@ordineavvocatiroma.org

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, con il presente atto la ricorrente Romina Angelilli, a modifica del ricorso depositato il 28/30 luglio 2023

CHIEDE

a codesto Ecc.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII (D. Lgs. n. 14/2019), valutata la proposta depositata il 31 luglio 2023 nonché la presente integrazione e constatata, altresì, l'assenza di atti in frode ai creditori:

- in via preliminare, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano, nonché della presente integrazione, in apposita area web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e disporre che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del proponente, nonché disporre le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

- in via principale, ai sensi dell'art. 70 CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano come modificato con il presente atto, risolta ogni contestazione, omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla Sig.ra Romina Angelilli con ricorso depositato in data 31 luglio 2023 e modificato con il presente atto.

Con riserva, in ogni caso, di apportare le ulteriori modifiche e/o integrazioni alla proposta che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

**** * **** * **** *



Avv. Federica Bucciarelli
Via Salaria n. 195 - Sc. 4
00198 – R O M A
Tel./Fax 06.8558103 - cell. 338.1631401
PEC: federicabucciarelli@ordineavvocatiroma.org

Si depositano con la presente memoria i documenti sotto indicati, seguendo la numerazione di quelli già depositati con il ricorso introduttivo della procedura:

- 100) *relazione integrativa Gestore;*
- 101) *atto di assunzione del debito da parte di* [REDACTED]
- 102) *comunicazione rateizzazione Agenzia Entrate-Angelilli;*
- 103) *comunicazione dettagli compenso OCC – Pec Gestore del 4.9.2023;*
- 104) *Regolamento Organismo Composizione Crisi c/o Consiglio Ordine Avvocati Roma;*

Roma, 11 settembre 2023

La proponente Romina Angelilli

Avv. Federica Bucciarelli

Il Gestore Avv. Gabriele Colasanti



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDURA N. 1114/2023 – Dott. Marco GENNA

Ulteriore integrazione alla Proposta per la Ristrutturazione dei Debiti del
Consumatore

Per la Sig.ra Romina Angelilli, C.F. NGLRMN71R70H501C, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bucciarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Roma, Via Salaria n. 195, Scala 4 – 00198

Premesso che

1) In data 28/30 luglio 2023 la Sig.ra Romina Angelilli depositava a codesto Ill.mo Tribunale la proposta di ristrutturazione dei propri debiti, in qualità di consumatore, ai sensi degli artt. 67 e ss. del D. Lgs. n. 14/2019.

2) Nel proprio ricorso la Sig.ra Angelilli chiedeva all'intestato Tribunale:

“- in via preliminare, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e disporre che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del proponente, nonché disporre le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

in via principale, ai sensi dell'art. 70 CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla Sig.ra Romina Angelilli.

Con riserva, in ogni caso, di apportare le modifiche e/o integrazioni alla proposta e di ulteriore produzione documentale che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere”.

3) Il procedimento unitario come sopra incardinato veniva rubricato al n. 1114/20023 e assegnato al Giudice Dott. Genna il quale, con decreto comunicato dalla cancelleria con pec del 30 agosto 2023, ritenendo esistenti alcuni profili di



inammissibilità assegnava alla ricorrente il termine di 15 giorni per apportare al piano e alla proposta le modifiche e le integrazioni necessarie e per produrre nuovi documenti, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti necessari all'ulteriore corso del procedimento.

4) Nel dettaglio, il Giudice osservava che *“non sono state adeguatamente indicate origine e cause dell'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Erario, che potrebbe essere riferibile all'esercizio dell'attività imprenditoriale quale socio unico della Angelilli Romina S.r.l.s., società commerciale esercente attività di ristorazione che risulta ancora essere iscritta nel registro delle Imprese, con conseguente assoluta incertezza in ordine al requisito soggettivo di ammissibilità della domanda, la qualifica di consumatore come normativamente delineata dall'art. 2 comma 1 lettera e) CCIP”; “la durata del piano (dieci anni) appare eccessiva ed in contrasto con i principi costituzionali (art. 111 Cost.) e sovranazionali (art. 6 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo), che impongono il rispetto di una durata massima ragionevole anche per le procedure concorsuali. Peraltro, una durata così prolungata non appare rispettosa del dovuto bilanciamento degli interessi confliggenti del debitore e dei creditori, i quali già subiscono nella presente procedura, che ha sostanzialmente la natura di un “concordato coatto”, una forte limitazione dei propri diritti”; “la tempistica del pagamento del credito prededucibile dell'OCC indicata nel ricorso (primi mesi del piano) appare in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 71 comma 4 CCIP”; “la mancata indicazione specifica nella proposta dei tempi di pagamento dei creditori e dell'entità delle rate mensili, in contrasto con quanto previsto dall'art. 67 comma 1 CCIP”.*

5) In data **13 settembre 2023** la istante, previa relazione integrativa del Gestore Avv. Gabriele Colasanti, provvedeva a modificare parzialmente la proposta originaria e a depositare ulteriore documentazione.

6) La proposta originaria veniva, quindi, modificata come dettagliatamente indicato alle pagine nn. 7, 8 e 9 del suddetto atto depositato il 13 settembre 2023 e che qui di seguito si trascrive integralmente:



**** * * * * *

“PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MODIFICATO

La Sig.ra Angelilli, a seguito dell'integrazione richiesta dall'Ill.mo Sig. Giudice Dott. Marco Genna, propone, per la risoluzione della propria crisi da sovraindebitamento, il seguito piano di ristrutturazione dei debiti:

- **pagamento integrale in prededuzione** del compenso lordo in favore dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma, per l'importo residuo – detratti gli acconti già corrisposti – di **€ 4.198,54**: precisamente, la somma di € 1.574,45 (pari al 30% del compenso lordo complessivo di € 5.248,17) sarà pagata entro la data del 15 ottobre 2023, mentre la residua somma di € 2.624,08 (pari al 50% del compenso lordo complessivo di € 5.248,17) sarà pagata all'omologazione del piano da parte del Tribunale:
- **pagamento, per la quota del 75%, in prededuzione** del compenso lordo in favore del proprio legale, Avv. Federica Bucciarelli e, quindi, per l'importo di **€ 1.822,07** (75% di € 2.429,43), in n. 36 rate di **€ 50,61** ciascuna;
- **pagamento rateizzato del 100% del credito dell'Erario, risultante dalla definizione agevolata** di cui alla comunicazione del 6 settembre 2023 inviata alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate (cfr. all. n. 102 presente integrazione) e pari ad **€ 8.682,93**, negli importi e alle scadenze ivi indicate e con assunzione del relativo debito da parte del Sig. [REDACTED] figlio della Sig.ra Romina Angelilli (cfr. all. n. 101 presente integrazione);
- **pagamento rateizzato del 100% del credito dell'Erario non oggetto di definizione agevolata e pari al residuo importo di € 2.321,38 in 60 rate mensili di € 38,69 ciascuna** ovvero in un numero diverso di rate e importi secondo quanto verrà determinato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di istanza di rateizzazione che nelle more la Sig.ra Angelilli presenterà, a decorrere dal 30° giorno successivo alla conoscenza, da parte della Sig.ra Angelilli, del provvedimento di omologazione del piano da parte del Tribunale;



- *pagamento rateizzato dei residui crediti, che ammontano al complessivo importo di € 49.308,08, nella misura del 35% e, quindi, per il complessivo importo di € 17.257,83 a mezzo di n. 60 rate mensili dell'importo di € 287,63 ciascuna (con i singoli importi indicati infra), a decorrere dal 30° giorno successivo alla conoscenza, da parte della Sig.ra Angelilli, del provvedimento di omologazione del piano da parte del Tribunale”.*

**** **** ****

7) Con provvedimento del 2 ottobre 2023, comunicato dalla cancelleria in pari data, il Giudice Dott. Genna “... omissis... ritenuto che alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate risultino superati solo alcuni dei profili di inammissibilità evidenziati nel menzionato decreto del 28.8.2023 e ne siano emersi di ulteriori, tanto da rendere necessaria la concessione di un nuovo termine per apportare alla proposta ed al piano le modifiche e le integrazioni necessarie; rilevato infatti che i tempi di pagamento del compenso dell'OCC indicati nella proposta, come modificata ed integrata, sono contrastanti con il dettato dell'art. 71 comma 4 CCII, a norma del quale: “Terminata l'esecuzione (n.d.r. del piano), l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento”; rilevato ancora che la proposta, come modificata, prevede che il pagamento del credito prededucibile vantato dall'Avv. Bucciarelli abbia luogo contestualmente al pagamento dei crediti chirografari e, allo stato, prevede la contestualità anche del pagamento dei crediti privilegiati erariali esclusi dalla definizione agevolata e dei crediti chirografari. Tale previsione si pone in contrasto con l'art. 2741 c.c., dovendo il pagamento (falcidiato) dei crediti chirografari avere luogo dopo che sono stati per intero soddisfatti i crediti in prededuzione e i crediti privilegiati; PQM ASSEGNA alla ricorrente termine



di giorni quindici (15) per apportare al piano e alla proposta le modifiche e le integrazioni necessarie e la relazione integrativa dell'OCC e per produrre nuovi documenti, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti necessari all'ulteriore corso del procedimento".

Tutto quanto sopra premesso, la Sig.ra Romina Angelilli, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ad ulteriore integrazione/modifica della proposta già depositata in data 28/30 luglio 2023 e modificata in data 13 settembre 2023, precisa quanto segue.

**** * * * * *

a) In merito al primo rilievo espresso dall'Ill.mo Sig. Giudice, poiché il D. Lgs. n. 14/2019, all'art. 71 comma 4°, recita testualmente che *"Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"* e considerato, altresì, che fino a detto momento non è ancora maturato il diritto di credito per il saldo in favore dell'OCC si ritiene che il **secondo acconto di € 1.574,45 possa essere pagato, come concordato con lo stesso OCC, entro la data del 15 ottobre 2023** (cfr. *all. n. 103 integrazione del 13.9.2023*), anche perché la prestazione posta a base dello stesso è stata effettivamente già svolta e, dunque, **è prededucibile** e che il saldo di € 2.624,08 - *rectius* l'intero compenso - debba essere liquidato e autorizzato nel pagamento dal Giudice, ai sensi dell'art. 71 comma 4° D. Lgs. n. 14/2019 (CCII), dopo che il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito.

b) In merito al secondo rilievo espresso dall'Ill.mo Sig. Giudice e analogamente a quanto sopra considerato la ricorrente, avendo già corrisposto al proprio legale 1/3 dell'importo proposto di € 1.822,07 e pari al 75% del compenso con il medesimo pattuito (cfr. *all. n. 48 proposta Angelilli del 28/30.7.2023*) si impegna a corrispondere



Avv. Federica Bucciarelli
Via Salaria n. 195 - Sc. 4
00198 – R O M A
Tel./Fax 06.8558103 - cell. 338.1631401
PEC: federicabucciarelli@ordineavvocatiroma.org

all'Avv. Federica Bucciarelli un secondo acconto del 75% del compenso come pattuito con il legale (cfr. *all. n. 107 presente atto*) dopo l'omologazione del piano e prima del pagamento dei crediti chirografari, avendo il medesimo effettivamente svolto la propria attività professionale fino a detta data e **corrisponderà il saldo dopo l'effettiva esecuzione del piano**: in detto caso, non sembra configurabile una lesione al principio enunciato dall'art. 2741 c.c. poiché il diritto di credito prededucibile è quello relativo all'attività effettivamente svolta alla data del pagamento del secondo acconto e, quanto al termine per il saldo, è, peraltro, intervenuto un accordo libero tra le parti che legittimerebbe il relativo pagamento in data successiva al pagamento dei crediti chirografari.

c) Ancora in merito al secondo rilievo espresso dall'Ill.mo Sig. Giudice con riferimento al pagamento dei crediti privilegiati dell'Erario si rileva che il privilegio stesso dovrebbe essere pari all'importo di € 9.059,73, come indicato nella proposta originaria (cfr. *ricorso Angelilli, sub. lettera B*) *SITUAZIONE DEBITORLA, n. 5 ERARIO*) ma il maggiore importo di detto credito privilegiato rientra nella definizione agevolata accordata dall'Erario stesso e, quindi, il relativo pagamento sarà eseguito dal Sig. [REDACTED] figlio della ricorrente, secondo le rate già stabilite e comunicate alla debitrice-consumatrice (cfr. *all.ti nn. 101 e 102 integrazione del 13.9.2023*), mentre per il residuo credito privilegiato dell'Erario non rientrante nella definizione agevolata, di cui non si conosce l'importo effettivo, la Sig.ra Angelilli si impegna ad onorarlo prima di tutti i crediti chirografari nel numero di rate che l'Erario comunicherà alla medesima.

**** **** ****

Per quanto sopra evidenziato e considerato che, per una migliore esposizione della proposta, nell'elenco dei crediti ora si inserirà anche quello maturato nei confronti dell'Erario fatto oggetto di definizione agevolata e che sarà onorato dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] (cfr. *101 integrazione del 13.9.2023*), figlio della ricorrente Romina



Angelilli, il debito totale risulta ammontare nel complessivo importo di € 66.940,36, come di seguito specificato:

	IMPORTO
AGOS DUCATO S.p.A.	€ 24.074,10
FINDOMESTIC BANCA S.p.A.	€ 19.083,98
COMPASS BANCA S.p.A.	€ 5.000,00
ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A.	€ 1.150,00
ERARIO (debito escluso da definizione agevolata)	€ 2.321,38
ERARIO (debito oggetto di definizione agevolata)	€ 8.682,93
COMPENSO OCC	€ 4.198,54
COMPENSO LEGALE	€ 2.429,43
TOTALE	€ 66.940,36

Con l'esclusione del debito maturato nei confronti dell'Erario e oggetto di definizione agevolata, che sarà pagato nella percentuale del 100% dal figlio dell'istante [REDACTED] si conferma qui la volontà della Sig.ra Angelilli, già espressa nella proposta originaria e nell'atto di integrazione del 13 settembre 2023, di onorare gli altri crediti nelle rispettive percentuali del 100%, del 75% e del 35% come di seguito proposti:

<u>CREDITORE</u>	<u>IMPORTO PROPOSTO</u>
<u>OCC</u>	€ 4.198,54 pari al 100% di € 4.198,54
<u>Avv. Bucciarelli</u>	€ 1.822,07 pari al 75% di € 2.429,43
<u>Erario (debito oggetto definizione)</u>	€ 8.682,93 pari al 100% di € 8.682,93
<u>Erario (debito escluso da definizione)</u>	€ 2.321,38 pari al 100% di € 2.321,38
<u>AGOS</u>	€ 8.425,93 pari al 35% di € 24.074,10
<u>FINDOMESTIC</u>	€ 6.679,39 pari al 35% di € 19.083,98



<u>COMPASS</u>	€ 1.750,00 pari al 35% di € 5.000,00
<u>IHG</u>	€ 402,50 pari al 35% di € 1.150,00
<u>Totale</u>	€ 34.282,74

Precisamente, il pagamento dei crediti chirografari avverrà dopo il pagamento dei crediti privilegiati dell'Erario non oggetto di definizione agevolata – ancora da quantificare e determinare nel numero delle rate – poiché per quelli oggetto di definizione agevolata sono già state previste e determinate le relative rate (cfr. *all. n. 102 integrazione del 13.9.2023*), come da prospetto di seguito trascritto, il cui onere è stato assunto dal figlio della ricorrente, il Sig. ██████████

RATE	SCADENZE	IMPORTI
1	31/10/2023	€ 869,24
2	30/11/2023	€ 868,42
3	28/02/2024	€ 433,96
4	31/05/2024	€ 434,12
5	31/07/2024	€ 434,14
6	30/11/2024	€ 434,09
7	28/02/2025	€ 434,18
8	31/05/2025	€ 434,06
9	31/07/2025	€ 434,08
10	30/11/2025	€ 434,03
11	28/02/2026	€ 434,17
12	31/05/2026	€ 434,00
13	31/07/2026	€ 433,93
14	30/11/2026	€ 434,14
15	28/02/2027	€ 434,13
16	31/05/2027	€ 434,09
17	31/07/2027	€ 434,07
18	30/11/2027	€ 434,08

Il credito per il compenso dell'OCC verrà onorato dalla ricorrente Romina Angelilli in via prioritaria laddove prededucibile e, quindi, limitatamente al secondo acconto: precisamente, l'importo di € 1.574,45 (pari al 30% del compenso lordo



complessivo di € 5.248,17) entro la data del 15 ottobre 2023 mentre il saldo sarà pagato dopo l'integrale esecuzione del piano, ove omologato, e previa liquidazione e autorizzazione del Giudice.

Il credito per il compenso del legale Avv. Bucciarelli verrà pagato nella percentuale del 75%, per un importo complessivo di € 1.822,07, di cui € 600,00 già corrisposto, mentre il secondo acconto di € 600,00, in quanto prededucibile, verrà pagato dalla ricorrente Romina Angelilli dopo la data di omologazione del piano e prima dei creditori chirografari e il saldo entro la data di integrale esecuzione del piano stesso, come da accordo tra il legale e la ricorrente (cfr. *all. n. 107 presente atto*).

Si conferma, per tutti i creditori chirografari diversi dall'Erario, l'impegno della Sig.ra Angelilli di pagarli nella percentuale del 35%.

Si indicano di seguito il numero e l'importo – noto – delle singole rate, per ogni creditore:

Creditore	Numero Rate	Importo rata
AGOS DUCATO S.p.A.	60	€ 140,43
FINDOMESTIC BANCA S.p.A.	60	€ 111,32
COMPASS BANCA S.p.A.	60	€ 29,17
ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A.	60	€ 6,71
ERARIO (no definizione agevolata)	?	€ ?
COMPENSO OCC	2	€ 1.574,45+da liquidare
COMPENSO LEGALE	2	€ 600,00+622,07

**** * * * * *

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MODIFICATO

La Sig.ra Angelilli, a seguito dell'ulteriore integrazione richiesta dall'Ill.mo Sig. Giudice Dott. Marco Genna con provvedimento del 20 ottobre 2023, propone, per la risoluzione della propria crisi da sovraindebitamento, il seguito piano di ristrutturazione dei debiti:



- **pagamento al 100%** del compenso lordo di € 4.198,54 in favore dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma e precisamente, la somma di **€ 1.574,45 in prededuzione** (pari al 30% del compenso lordo complessivo di € 5.248,17) entro la data del **15 ottobre 2023**, come previsto nel dettaglio inviato dall'OCC e dal relativo Regolamento accettato dalla Sig.ra Angelilli (cfr. *all.ti nn. 103 e 104*) mentre **il saldo di € 2.624,08** – ovvero il diverso importo che verrà riconosciuto – **sarà pagato dopo l'integrale esecuzione del piano, ove omologato**, ai sensi dell'art. 71 comma 4° D. Lgs. n. 14/2019 e previa liquidazione e autorizzazione del Giudice.
- **pagamento al 75%** del compenso lordo in favore del proprio legale, Avv. Federica Bucciarelli, pari ad € 1.822,07, di cui € 600,00 è già stato corrisposto, mentre **il secondo acconto di € 600,00, in quanto prededucibile**, verrà pagato dalla ricorrente Romina Angelilli dopo la data di omologazione del piano e prima dei creditori chirografari e il saldo entro la data di integrale esecuzione del piano stesso, come da accordo tra il legale e la ricorrente (cfr. *all. n. 107 presente atto*).
- **pagamento rateizzato del 100% del credito dell'Erario, risultante dalla definizione agevolata** di cui alla comunicazione del 6 settembre 2023 inviata alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate (cfr. *all. n. 102 integrazione del 13.9.2023*) e pari ad **€ 8.682,93, negli importi e alle scadenze ivi indicate, sopra trascritte e con assunzione del relativo debito da parte del Sig. [REDACTED] figlio della Sig.ra Romina Angelilli** (cfr. *all. n. 101 integrazione del 13.9.2023*);
- **pagamento del 100% del credito dell'Erario non oggetto di definizione agevolata, pari al residuo importo di € 2.321,38**: l'eventuale credito privilegiato dell'Erario di cui al predetto importo verrà onorato dalla Sig.ra Angelilli, dopo l'omologazione del piano, nei tempi e nei modi che l'Erario



comunicherà alla medesima e prima di tutti i crediti chirografari mentre il credito chirografario dell'Erario rientrante nel predetto importo verrà pagato dalla ricorrente insieme agli altri crediti chirografari nei tempi e nei modi che l'Erario comunicherà alla medesima.

- **pagamento rateizzato dei residui crediti chirografari**, che ammontano al complessivo importo di € 49.308,08, nella misura del **35%** e, quindi, per il complessivo importo di **€ 17.257,83** a mezzo di n. **60 rate mensili** dell'importo di **€ 287,63** ciascuna (con i singoli importi indicati *infra*), a decorrere dal 30° giorno successivo al saldo dei crediti privilegiati dell'Erario.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato la ricorrente ritiene che la suddetta proposta sia la migliore per soddisfare il ceto creditorio, anche in relazione a tutte le valutazioni in merito all'alternativa liquidatoria già esposte nella proposta originaria depositata in data 28/30 luglio 2023 e a quelle esposte nell'atto di integrazione del 13 settembre 2023.

RELAZIONE INTEGRATIVA DEL GESTORE.

Il gestore nominato Avv. Gabriele Colasanti, a seguito della presente modifica e in virtù del provvedimento del Giudice del 2 ottobre 2023 luglio 2023, ha provveduto a redigere, a sua volta, una relazione integrativa, da intendersi qui integralmente richiamata (cfr. *all. n. 106 presente integrazione*), che contiene la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata con la presente a corredo della odierna modifica, nonché sulla convenienza del piano modificato rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di offrire ai creditori gli elementi necessari alla valutazione di convenienza e all'intestato Tribunale gli elementi necessari a validare o meno il voto dei creditori dissenzienti che motivino il dissenso sulla mancata convenienza del piano proposto.



Tutto quanto sopra premesso ed esposto, con il presente atto la ricorrente Romina Angelilli, a modifica del ricorso depositato il 28/30 luglio 2023 e dell'atto di integrazione depositato il 13 settembre 2023

CHIEDE

a codesto Ecc.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII (D. Lgs. n. 14/2019), valutata la proposta depositata il 28/30 luglio 2023 nonché l'atto di integrazione del 13 settembre, nonché quello odierno e constatata, altresì, l'assenza di atti in frode ai creditori:

- in via preliminare, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano, nonché della presente integrazione, in apposita area web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e disporre che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
 - sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del proponente, nonché disporre le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;
 - in via principale, ai sensi dell'art. 70 CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano come modificato con il presente atto, risolta ogni contestazione, omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla Sig.ra Romina Angelilli con ricorso depositato in data 28/30 luglio 2023, integrato con atto del 13 settembre 2023 e con il presente.
- Con riserva, in ogni caso, di apportare le ulteriori modifiche e/o integrazioni alla proposta che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

**** **** ****



Avv. Federica Bucciarelli
Via Salaria n. 195 - Sc. 4
00198 - R O M A
Tel./Fax 06.8558103 - cell. 338.1631401
PEC: federicabucciarelli@ordineavvocatiroma.org

Si depositano con la presente memoria i documenti sotto indicati, seguendo la numerazione di quelli già depositati con il ricorso introduttivo della procedura:

106) *relazione integrativa Gestore;*

107) *scrittura Angelilli-Avv. Bucciarelli del 9.10.2023;*

108) *bonifico Angelilli-OCC.*

Roma, 16 ottobre 2023

La proponente Romina Angelilli

Avv. Federica Bucciarelli

Il Gestore Avv. Gabriele Colasanti

